

---

Corte di Cassazione III Sezione Civile - n. 9242 del 6 maggio 2016

**Risarcimento danni - Pedone - investimento - esclusione di responsabilità del conducente del veicolo investitore - risultanze probatorie di altro processo - convincimento del giudice di merito - sussiste**

*Il giudice di merito, al fine di fondare il proprio convincimento, può utilizzare le prove raccolte in un diverso giudizio, anche penale, fra le stesse parti oppure fra parti diverse. Infatti compete al giudice l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, con la facoltà di privilegiare alcuni mezzi di prova in ragione del loro diverso spessore probatorio, rispettando nel contempo l'unico limite dell'adeguata giustificazione del criterio adottato. Nel caso di specie il giudice ha fondato il suo convincimento in sede civile sulla base della perizia svolta nel precedente procedimento penale, disposta dal pubblico ministero per l'accertamento dell'omicidio colposo.*

Svolgimento del processo

1. Nel 2009 A. A. convenne in giudizio B. B., la Impresa XXX e la Impresa assicuratrice YYY per ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti in conseguenza del decesso della madre D. D. avvenuto il 6 maggio 2005 in seguito alle gravissime lesioni riportate a causa di un incidente stradale.

Espose l'attore che la madre mentre si trovava lungo il margine della S.S. 38, nel territorio del comune di Berbenno in Valtellina, all'altezza della progressiva chilometrica 27 + 200, intenta ad attraversare la strada veniva urtata dal veicolo autopompa KKK targato XX000YY di proprietà della società Impresa XXX, nell'occasione condotto dallo B. B. Quest'ultimo, pur essendosi avveduto della presenza del pedone sulla strada e dell'avvenuto

---

inizio di attraversamento dello stesso, nonostante azionasse il pedale del freno bruscamente sterzando a sinistra, non era in grado di arrestare la propria marcia e perse il controllo del mezzo fino ad irrimediabilmente travolgere la signora D. D., la quale in conseguenza delle gravi lesioni riportate per effetto dell'impatto decedeva poche ore dopo il suo ricovero in ospedale.

I convenuti, tutti costituitisi, contestarono la dinamica del sinistro descritta dall'attore ritenendo la signora quale unica responsabile dell'incidente. Sostennero che in sede di accertamento tecnico irripetibile, inteso alla ricostruzione della dinamica dell'incidente e disposto dal PM del procedimento penale instauratosi a carico del convenuto B. B. il c.t.u. nominato, era giunto ad escludere qualsiasi profilo di colpa e di responsabilità a carico dello stesso nella causazione della morte della D. D. E che proprio sulla base di tale consulenza fu disposta l'archiviazione del procedimento penale per infondatezza della notizia di reato. Pertanto i convenuti fecero proprie le conclusioni rassegnate all'interno dell'elaborato peritale insistendo per la piena utilizzabilità dello stesso ai fini della formazione del libero convincimento del giudice civile.

Successivamente con atto di intervento volontario si costituì C. C. figlia della de cuius e sorella del ricorrente.

Il Tribunale di Milano con la sentenza numero 2949/2011 respinse la domanda attorea, basandosi sia sulla CtU del pubblico ministero che aveva concluso che al momento in cui iniziava la frenata il mezzo procedeva ad una velocità inferiore al limite previsto e sia sulla considerazione del fatto che nessun addebito potesse muoversi allo B. B. per aver bruscamente azionato il freno una volta accortosi della presenza della D. D. che attraversava in un luogo dove non era consentito.

2. La decisione è stata confermata dalla Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 908 del 27 marzo 2013. La Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di prime cure ha posto a base delle sue autonome, se pur convergenti, valutazioni dell'accaduto le risultanze degli approfonditi accertamenti condotti in sede penale, e precisamente la consulenza tecnica dell'ingegner E. E., incaricato dal pubblico ministero di Sondrio e gli esiti delle indagini della polizia stradale. Ha ritenuto non necessaria la rinnovazione della c.t.u. posto che non sono stati indicati errori metodologici che possano aver inficiato gli esiti degli accertamenti tecnici. Quindi alla luce delle testimonianze e della condotta imprudente ed imprevedibile della D. D. che in assenza di attraversamento pedonale avrebbe dovuto comunque attendere il passaggio di tutti i veicoli che sopraggiungevano sulla strada prima di iniziare l'attraversamento nessuna responsabilità poteva addebitarsi allo B. B.

3. Avverso tale decisione, C. C. e A. A. propongono ricorso in Cassazione sulla base di 4 motivi, illustrati da memoria.

3.1. Gli intimati non svolgono attività difensiva.

Motivi della decisione

4.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la "violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi di diritto e della dinamica, con contraddittorietà nella motivazione, difetto di esame di fatti e punti decisivi ex art. 360, n. 3 e 5, c.p.c."

Lamentano che la Corte d'Appello ha errato nella ricostruzione dei fatti con conseguente addebito di responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro de quo a carico della defunta, in quanto ha prospettato in sede di motivazione una dinamica inverosimile se non impossibile dell'incidente. Ha errato anche nel ricostruire lo stato dei luoghi nonché la dinamica

---

dell'incidente non avendo compreso il senso di marcia dei mezzi e la posizione del pedone lungo la carreggiata.

4.2. Con il secondo motivo, denunciano la "violazione e falsa applicazione dell'art. 61 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3 e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 5".

Sostengono che la Corte d'Appello ha erroneamente non ammesso la c.t.u. richiesta dagli appellanti in quanto sulla base degli esiti degli accertamenti tecnici disposti dal PM il Gip aveva disposto l'archiviazione del procedimento per omicidio colposo a carico dell'autista in quanto tali esiti non erano stati contestati puntualmente dalla difesa della ricorrente. Il giudice del merito ha quindi attribuito al provvedimento di archiviazione una qualificazione giuridica che non gli è propria perché non può essere equiparato a una sentenza irrevocabile. Pertanto la corte territoriale non doveva limitarsi a richiamare tale provvedimento bensì avrebbe dovuto argomentare dettagliatamente la propria decisione. Inoltre la difesa degli attori ha più volte dettagliatamente evidenziato l'enorme discrepanza degli esiti degli accertamenti effettuati dai vari consulenti della procura e di parte su punti decisivi per la decisione.

I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono entrambi infondati.

I giudici del merito non sono incorsi in nessuna delle violazioni loro attribuite. Hanno correttamente ricostruito la dinamica del sinistro utilizzando a tal fine la consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero nell'indagine preliminare per omicidio colposo a carico del convenuto.

È principio generale di questa Corte che il giudice di merito può legittimamente tenere conto, ai fini della sua decisione, delle risultanze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo, anche di natura penale ed anche se celebrato tra altre parti, atteso che, se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo civile, le parti di quest'ultimo possono fame oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa. (Cass 28855/2008).

Il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse e anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva, il che vale anche per una perizia svolta in sede penale o una consulenza tecnica svolta in altre sedi civili Cass. 8585/1999; Cass. 15714/2010; Cass. 9843/2014). E così è avvenuto nel caso di specie.

Tra l'altro va osservato che è devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, lo sono anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite dell'adeguata e congrua giustificazione del criterio adottato; conseguentemente, ai fini d'una decisione conforme al disposto dell'art. 132 n. 4 C.P.C., il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettategli dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi onde pervenire alle assunte conclusioni, per implicito disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata. Pertanto, vizi motivazionali in tema di valutazione delle risultanze istruttorie

---

non possono essere utilmente dedotti ove la censura si limiti alla contestazione d'una valutazione delle prove effettuata in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché proprio a norma dell'art. 116/1<sup>^</sup> C.P.C. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito l'individuare le fonti del proprio convincimento, il valutare all'uopo le prove, il controllarne l'attendibilità e la concludenza e lo scegliere, tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti. Nel caso di specie, i requisiti appena riassunti sono tutti soddisfatti dalla motivazione della sentenza impugnata.

4.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la "violazione e falsa applicazione degli artt. 140, 141, 142, 190 e 191 D.Lgs. 285/1992 Codice della Strada in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.".

Il giudice dell'appello ha errato perché non ha considerato che l'incidente è avvenuto in un centro abitato e non ha valutato il fatto che si fosse nei pressi di una stazione ferroviaria frequentata dagli abitanti del posto. La Corte d'Appello non solo non ha considerato lo stato dei luoghi ma non ha tenuto conto dell'accertamento oggettivo della velocità da parte della polizia stradale.

Anche tale motivo è infondato.

La corte territoriale ha ben valutato tutti gli elementi necessari per valutare la dinamica dei fatti. Ma in ogni caso il giudice del merito ha ritenuto che il sinistro, sulla base delle prove assunte, debba ascrivarsi per intero alla condotta macroscopicamente imprudente della stessa vittima che attraversò velocemente la carreggiata [...] senza accorgersi del quasi contemporaneo sopraggiungere del mezzo condotto dal convenuto. È principio consolidato di questa Corte che con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente

non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente.

4.4. Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano la "violazione o falsa applicazione dell'art. 2054 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c."

La Corte d'Appello ha errato perché non ha ritenuto che sussiste comunque una concorrente responsabilità del conducente del veicolo investitore ove emerga che costui abbia tenuto una velocità eccessiva o non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo. La corte tra l'altro non ha valutato che la signora era anziana e non poteva certo iniziare a correre improvvisamente come emerge dalla contraddittoria testimonianza del F. F.

Il motivo è infondato.

Nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie l'art. 2054 c.c., comma 1, pone a carico del conducente di quest'ultimo una presunzione *juris tantum* di colpa. Per vincere tale presunzione il conducente ha l'onere di provare che il pedone abbia tenuto una condotta anomala, violando le regole del codice della strada e parandosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore.

Da ciò deriva che la mera violazione, da parte del pedone, dell'obbligo di concedere la precedenza ai veicoli in transito quando attraversi la strada al di fuori dei passaggi pedonali, non basta di per sé ad escludere in toto la colpa del conducente.

Pertanto il pedone può essere ritenuto responsabile esclusivo del sinistro soltanto quando si pari improvvisamente ed imprevedibilmente dinanzi a traiettoria del veicolo. Tale è stata la condotta della vittima accertata dal giudice del merito.

---

5. In considerazione che gli intimati non hanno svolto attività difensiva non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso.